

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30192-annullamento-di-aggiudicazione-con-escussione-della-relativa-cauzione-provvisoria-per-mancati-versamenti-di-contributi-previdenziali-risultante-da-un-durc-rilasciato-dall-inps>

Autore: Lazzini Sonia

Annullamento di aggiudicazione (con escussione della relativa cauzione provvisoria) per mancati versamenti di contributi previdenziali risultante da un DURC rilasciato dall'INPS

Tar Lazio, Roma. 05.11.2009 n. 10877

Annullamento di aggiudicazione (con escussione della relativa cauzione provvisoria) per mancati versamenti di contributi previdenziali risultante da un DURC rilasciato dall'INPS:

non può assumere rilievo la circostanza, pure riferita dalla ricorrente, di essere stata ammessa alla rateizzazione dei debiti maturati. << La regolarizzazione successiva, infatti, non elimina l'irregolarità riscontrata e le sue conseguenze sul piano della correttezza ed affidabilità dell'impresa aggiudicataria (cfr. Cons. Stato V, 22.5.2007 n. 5574).>>

Quanto all'escussione della cauzione prestata dalla ricorrente si osserva che la stessa è consequenziale al provvedimento di esclusione ed alla correlata segnalazione all' Autorità, non contemplando l'ordinamento alcuna discrezionalità valutativa in proposito in capo alla stazione appaltante una volta accertato il difetto del requisito di partecipazione in sede di verifica successiva. Il provvedimento di escussione si configura infatti quale effetto automatico dell'accertata violazione dei requisiti di partecipazione, garantendo l'amministrazione dalla mancata stipula del contratto per ragioni correlate alla condotta dell'aggiudicatario.

la regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la partecipazione alla gara ma anche per la stipulazione del contratto (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221, T, A,R, Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173, Cons. Stato., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215). Per conseguenza, l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.

In particolare è stato condivisibilmente posto in luce (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 24.1.2007, n. 484) che la cosiddetta correttezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive sia relative a periodi precedenti sia maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara.

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione a tutti i periodi durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti (T.A.R. Basilicata Potenza, 27 agosto 2001, n. 667).

Giova ulteriormente precisare che (cfr. T.A.R. Veneto Sez. I 17.5.2007, n. 1507) soltanto l'accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, della capacità dell'impresa di far fronte alle relative obbligazioni è idoneo a soddisfare l'interesse pubblico "primario" che viene in rilievo nelle gare d'appalto, incentrato sull'affidabilità dell'impresa concorrente attraverso l'indice rivelatore della sua più efficiente ed efficace gestione economico - produttiva (con il conseguente condivisibile rilievo secondo il quale la regolarità contributiva "...non rileva quale espressione di un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione soggettiva dell'impresa in termini di rispetto degli obblighi normativi e, dunque, espressione di affidabilità, costituente presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale": cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2001, n. 227).

Con bando di gara del 17 luglio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 90 del 4 agosto 2008, l'Agenzia delle Entrate indicava una gara comunitaria nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del d. lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi degli uffici di alcune Direzioni regionali e provinciali, articolata in quattro lotti territoriali.

La ricorrente presentava domanda di partecipazione per i lotti nn. 1,2 e 3.

Con provvedimento del 4 marzo 2009 l'Agenzia delle Entrate provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei primi due lotti in favore della ricorrente, fatto salvo l'esito delle verifiche di legge e, quindi, anche di quelle relative alla regolarità contributiva.

All'esito dei controlli effettuati da parte dell'Agenzia emergeva, tuttavia, una situazione debitoria risultante da un DURC rilasciato dall'INPS che evidenziava uno stato di irregolarità contributiva alla data del 4 marzo 2009, a seguito del quale l'Agenzia provvedeva a richiedere alla ricorrente una completa rendicontazione delle relative poste debitorie.

Emergeva così una situazione debitoria di rilevante entità determinata da mancati versamenti di contributi previdenziali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2008 (mesi immediatamente successivi alla data di presentazione dell'offerta), in ragione della quale l'amministrazione, in data 7 maggio 2009, adottava il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e di conseguente annullamento dell'aggiudicazione già adottata.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e, con motivi aggiunti, le successive aggiudicazioni in favore delle società oggi controinteressate.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il gravame affidato i seguenti motivi di censura:

violazione e falsa applicazione degli articoli 38, co. 1 lett. I) e 48 del d.lgs. 163/2006, in relazione all'art. 5 co. 2 lett. A) del D.M. 24 ottobre 2007 n. 28578, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1281 e 2043 c.c. e dell'art. 3 legge n. 689/1981, nonché dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90;

violazione e falsa applicazione degli articoli 97,104,100 e 117 co. 1 Cost. e dell'articolo 1337 c.c.;
eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, violazione del principio del contraddittorio, per essere stata adottata la decisione di annullamento dell'aggiudicazione prima di consentire alla ricorrente di produrre prova della ottenuta rateizzazione del debito pregresso;

eccesso di potere per sviamento, mediante erronee ed inconferenti valutazioni della supposta irregolarità contributiva, difetto di motivazione, omesso esame di elementi di fatto rilevanti, violazione degli articoli 48 e 11 del d.lgs. 163/2006.

Il ricorso è infondato.

In via preliminare occorre osservare che la ricorrente, al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ha reso autodichiarazione relativa alla propria posizione contributiva attestante uno stato di regolarità nei confronti dell'INPS, riferito ovviamente a quella data.

Nondimeno, all'esito delle verifiche disposte è risultata una situazione debitoria successiva, attestata da un DURC rilasciato dall'INPS per mancati versamenti dei contributi previdenziali, con riferimento alla data del 4 marzo 2009, di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In fase di procedimento, svolto in contraddittorio con la ricorrente, la società aggiudicataria presentava un DURC comprovante la regolarità, alla data del 7 gennaio 2009, della posizione contributiva nei confronti dell'INAIL che, però, non recava alcuna attestazione in ordine alla posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Ha documentato altresì la ricorrente di avere inoltrato all'INPS domanda di accentramento dei versamenti e di essere stata ammessa alla rateizzazione dei debiti pregressi.

Assume quindi la ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo, considerato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara la posizione contributiva era regolare, come correttamente attestato in sede di autodichiarazione, mentre, in relazione all'esposizione debitoria successivamente maturata, l'INPS ha ammesso l'accentramento e la rateizzazione dei debiti pregressi; circostanza, a dire della ricorrente, ingiustificatamente non valutata dalla stazione appaltante in sede di annullamento dell'aggiudicazione adottata.

L'assunto non può essere condiviso dal Collegio.

Trasparente è, nello stesso tempo, il coordinamento della disposizione comunitaria e nazionale all'interesse pubblico secondario relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto, anche in una chiave volta ad assicurare l'effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero "giovarsi" della propria posizione d'irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo "economie" di spese generali e

gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali. Nella prospettiva da ultimo segnalata, si comprende anche perché l'accertamento dell'inesistenza del requisito di partecipazione alla gara possa e debba essere svolto dall'amministrazione appaltante anche in momento successivo all'aggiudicazione.

E' fuor di dubbio quindi, per giurisprudenza consolidata, che le irregolarità contributiva dell'aggiudicatario, seppure rilevate in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, costituiscono elemento impeditivo per l'affidamento dell'appalto. Se così non fosse, del resto, resterebbe perpetrata una palese violazione del principio di par condicio fra i concorrenti, vigente in tema di gare pubbliche.

Peraltro, l'imprecindibilità della regolarità contributiva è da ritenersi correlata con la ratio sottesa alla stessa disciplina istitutiva del DURC, che impone ad un'impresa aggiudicataria di un appalto non solo di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali al momento della presentazione della domanda, ma di conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara del rapporto contrattuale. Sicché, l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa, pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto, emessa in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare alla procedura selettiva, non può che implicare, a seconda dei casi, l'impossibilità per la stazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima e la conseguente esclusione, ovvero la risoluzione del contratto già stipulato (cfr. Cons. Stato IV, 30.1.2006 n. 288).

Merita di essere segnalata la sentenza numero 10877 del 5 novembre 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma ed in particolare il seguente passaggio:

< A sostegno delle proprie doglianze poi la ricorrente assume di avere richiesto all'istituto previdenziale di consentire l'accentramento del versamento delle contribuzioni relative ai dipendenti occupati in diversi luoghi sul territorio dello Stato in data precedente al provvedimento di aggiudicazione e che su detta istanza l'INPS si sarebbe pronunciato favorevolmente.

L'assunto non è rilevante ai fini di causa in quanto è evidente che la presentazione di una istanza di accentramento, alla stregua della normativa di cui al d. lgs. n. 241/97 non vale ad esimere l'impresa dall'adempimento degli obblighi contributivi, non implicando in alcun modo la mera presentazione della istanza un effetto di sospensione o differimento dell'obbligo del contribuente di effettuare versamenti previdenziali mensili su base territoriale.

Inoltre il provvedimento dell'INPS, con il quale è stato disposto l'accentramento, è del 25 marzo 2009, quindi successivo alla data dell'aggiudicazione, e non vale certo a giustificare retroattivamente il mancato adempimento degli obblighi pregressi.

La condotta dell'impresa che, in pendenza del procedimento di accentramento, pur in assenza di un effetto legale sospensivo, non provvede al tempestivo adempimento a livello territoriale decentrato degli obblighi contributivi costituisce, di per sé, espressione di una scorrettezza nei confronti delle maestranze rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara.>

Ma non solo

< Il legislatore infatti vuole escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano regolari nell'adempimento degli obblighi previdenziali, anche quando si tratti di inadempimenti per i quali sussistano i presupposti per una successiva rateizzazione.

In questa chiave va quindi inteso anche il disposto del DM 24 ottobre 2007 n. 28578, nella parte in cui stabilisce che la regolarità contributiva va ritenuta sussistente anche nel caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso favorevole. La disposizione infatti non può che riferirsi

alle ipotesi di rateizzazione già ammessa, per i debiti precedenti alla partecipazione, alla data di presentazione dell'offerta e, per i debiti maturati successivamente, alla data dell'aggiudicazione, non valendo invece ad attribuire alcuna efficacia sanante e retroattiva a provvedimenti di ammissione a rateizzazione successivi.

Da quanto detto emerge altresì la legittimità della segnalazione effettuata dall'Agenzia all'Autorità di Vigilanza in perfetto ossequio a quanto prescritto dalla determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della predetta Autorità.>

SI LEGGA ANCHE

Così nella decisione numero 6325 del 15 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato

Quanto all'escussione della cauzione provvisoria (ed alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), si tratta di conseguenze doverose, connesse automaticamente dalla legge alla violazione degli obblighi del concorrente derivanti dalla lex specialis di gara

Ai fini della configurabilità del requisito della regolarità fiscale non può che essere escluso ogni rilievo alla modestia dell'entità del debito definitivamente accertato, non essendo in proposito previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione

Il cit. art. 38 (del codice dei contratti), lett. g), dispone infatti che sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche coloro che “hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte ...”; dunque ogni violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito all'amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione – diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) - è stata evidentemente effettuata dal legislatore in ragione dello scopo della norma di garantire non solo l'affidabilità dell'offerta e nell'esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente.

Ma, una volta confermata la legittimità della revoca dell'aggiudicazione in favore delle appellanti, e dunque la loro esclusione dalla gara in parola con conseguente impossibilità di ottenere il bene della vita (affidamento dell'appalto) cui aspirano, nessun interesse residua in capo alle medesime a svolgere contestazioni che attengano all'aggiudicazione della stessa gara in favore di terzi, sicché i motivi ed i profili di censura suaccennati (in cui peraltro si omettono specifiche deduzioni nei riguardi delle argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice) possono restare assorbiti.

Col ricorso in epigrafe le imprese ricorrente partecipanti alla costituenda a.t.i. risultata aggiudicataria provvisoria della gara indetta dal Comune di Andria per l'affidamento dei lavori di attuazione del piano di risanamento acustico dell'area urbana, **hanno appellato la sentenza 24 ottobre 2008 n. 2373 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari**, sezione prima, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso il provvedimento dirigenziale 19 febbraio 2008 n. 269, di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per false dichiarazioni, gli atti connessi, compreso il bando ed il capitolato speciale, ove necessario (nella parte in cui richiede la regolarità fiscale alla data di

presentazione dell'offerta), e l'aggiudicazione in favore della seconda classificata., nonché per il risarcimento del danno.

A sostegno dell'appello hanno dedotto:

1.- Violazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 25.5.2007. Violazione art. 38 cod. appalti. Violazione dell'art. 324 c.p.c.. Omessa istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione illogica, irragionevolezza. Violazione art. 97 Cost..

2.- Violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999.

3.- Violazione dell'art. 84, co. 2, 4 e 8, del d.lgs. n. 163 del 2006.

4.- Violazione degli artt. 7 e 21 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.

5.- Violazione dell'art. 12, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 163 del 2006.

6.- Violazione della par condicio e violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione del bando e del disciplinare in relazione alle modalità dell'offerta.

Hanno altresì ribadito la domanda risarcitoria.

Cosa ne pensano i giudici di appello del Consiglio di Stato?

Il ricorso non può trovare favorevole accoglimento

1.- Con verbale in data 27 novembre 2007 la costituenda a.t.i. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara indetta dal Comune di Andria per l'affidamento dei lavori di attuazione del piano di risanamento acustico dell'area urbana, bandita con determinazione dirigenziale dell'11 settembre 2007. In sede di verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è emerso per la ALFA che, come da comunicazione dell'Agenzia delle entrate di Paola, risultavano carichi pendenti per violazioni fiscali definitivamente accertate alla data di presentazione dell'offerta (14 novembre 2007), come segue:

a.- cartella esattoriale di € 19.264,65 per l'anno d'imposta 2001, non pagata;

b.- cartella esattoriale di € 1.794,25 per l'anno d'imposta 2003, non pagata;

c.- contenzioso in corso per la cartella esattoriale di € 72.490,56 per recupero di credito d'imposta per l'anno 2002, definitivamente accertato, allo stato sospesa;

d.- debiti d'imposta per l'anno 2004 per i quali sono in corso di formazione le relative cartelle.

A seguito delle osservazioni dell'interessata promosse con nota del 24 dicembre 2007, è stato richiesto all'Agenzia delle entrate di chiarire se le prime due cartelle fossero "definitivamente accertate" alla data del 14 novembre 2007 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte).

L'Agenzia ha corrisposto comunicando che le dette cartelle erano tali all'indicata data, ma che, su istanza dell'interessata dell'11 dicembre 2007, la prima era stata sgravata e che anche la seconda risultava parzialmente sgravata in data 8 gennaio 2008 con effetto retroattivo.

Acquisite ulteriori controdeduzioni e precisazioni dell'Agenzia, ritenendosi mancante il requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38, lett. g), del d.lgs. n. 163 del 2006 in relazione a due violazioni tributarie definitivamente accertate alla predetta data (e tenuto anche conto dell'irrelevanza della regolarizzazione tardiva, peraltro parziale per effetto dello sgravio appunto parziale di una delle due cartelle), nonché ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, stante la resa dichiarazione sulla sussistenza del requisito in questione, con determinazione dirigenziale 19 febbraio 2008 n. 269 è stata revocata l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa a.t.i. e dichiarata la sua decadenza dalla medesima aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché è stata dichiarata aggiudicataria definitiva la seconda classificata

Tale determinazione è stata impugnata dalle ricorrenti davanti al TAR Puglia, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 2373/08, appellata in questa sede.

2.- Nell'ambito del primo motivo d'appello le Società si dolgono, in sintesi, che il primo giudice, travisando il disposto del cit. art. 38, lett. g), abbia ritenuto le violazioni accertate definitivamente, quando tali non potevano considerarsi ai sensi della circolare 25 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate e tenuto conto che l'amministrazione avrebbe dovuto disporre lo sgravio per essere state accolte le

relative impugnazioni, sicché nulla doveva essere dichiarato e nessuna dichiarazione mendace è imputabile. Insistono, inoltre, nell'irragionevolezza della sanzione applicata, senza valutazione della modestia dell'importo, inidoneo ad incidere sulla situazione finanziaria, sull'affidabilità morale e professionale e sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

Le appellanti precisano inoltre, nella narrativa in fatto, che la prima cartella era stata oggetto di sgravio, ossia di annullamento con efficacia ex tunc, giacché il relativo carico tributario era già incluso in altra cartella oggetto di annullamento con sentenza della commissione tributaria di due anni prima, mentre il carico della seconda cartella dipendeva dalla iscrizione a ruolo di un terzo del tributo di cui alla precedente cartella in relazione alla impugnazione di quest'ultima, sicché era automaticamente caducato per effetto del venir meno della cartella principale.

Al riguardo la Sezione osserva che lo sgravio, consistente nell'annullamento in autotutela (dunque di per sé ex tunc) a seguito del riscontro dell'effettiva infondatezza della pretesa, non era ancora avvenuto alla data del 14 novembre 2007 fissata come termine ultimo per la presentazione delle offerte alla gara di cui trattasi. La richiesta risulta infatti presentata successivamente, in data 11 dicembre 2007, e le cartelle sono state sgravate ancora successivamente, ossia in date 19 dicembre 2007 ed 8 gennaio 2008. Non v'è dubbio, pertanto, che al momento cui va fatto riferimento ai fini del riscontro del possesso dei requisiti di partecipazione, ossia alla prima data, entrambe le cartelle rappresentassero debiti fiscali "definitivamente accertati", in quanto non contestate e non saldate, con l'ovvia conseguenza che tali debiti avrebbero dovuto essere dichiarati dall'a.t.i. concorrente in sede di offerta, sia pure con le argomentazioni che ritenesse di esporre. Ma anche a voler accedere alla tesi del venir meno, con riferimento alla data del 14 novembre 2007, dell'irregolarità fiscale a seguito dello sgravio retroattivo, va evidenziato come tale sgravio abbia riguardato solo parzialmente la seconda cartella, il cui importo di € 1794,25 è stato rettificato per complessivi € 1317,74, restando perciò iscritto a ruolo il residuo importo di € 476,51, come risulta dal provvedimento di riliquidazione in data 8 gennaio 2008 versato in atti dalle appellanti; importo, quest'ultimo, sulla cui definitività le stesse appellanti non svolgono censure neppure in questa sede.

In ogni caso, quindi, deve affermarsi l'oggettiva insussistenza del requisito soggettivo di ordine generale di regolarità fiscale - peraltro richiesto espressamente dal bando di gara, e ciò in perfetta conformità a legge - in capo alla ricorrente alla data del 14 novembre 2007; dal che consegue che la dichiarazione negativa della medesima ALFA è da ritenersi sicuramente mendace. Il motivo in parola va perciò disatteso in relazione ai profili sin qui trattati.

Il motivo seguente attiene alla reiezione delle censure di violazione degli artt. 7 e 21 della legge n. 241 del 1990 e 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'omesso avviso di avvio del procedimento di revoca.

Anche a questo proposito deve ritenersi che bene il primo giudice ha ritenuto non sussistente il vizio dedotto, essendo stato assicurato il pieno contraddittorio. Infatti le concorrenti sono state ampiamente poste in grado di contraddire ai rilievi comunicati loro prima dell'adozione del provvedimento finale, oltretutto preceduto - come si è già detto - anche da ulteriore istruttoria mediante corrispondenza con l'Agenzia delle entrate di Paola.

Né le appellanti possono essere seguite laddove riconducono l'addotta violazione alle statuizioni, ulteriori rispetto alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, di aggiudicazione definitiva nei confronti della seconda e di incameramento della propria cauzione provvisoria, peraltro senza esclusione dalla gara. Quanto alla mancata determinazione di esclusione, è chiaro che la revoca dell'aggiudicazione provvisoria altro non può voler dire che l'estromissione dalla gara dell'aggiudicatario provvisorio. Quanto all'escussione della cauzione provvisoria (ed alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), si tratta di conseguenze doverose, connesse automaticamente dalla legge alla violazione degli obblighi del concorrente derivanti dalla lex specialis di gara. Altrettanto è a dirsi

comunicava alla stazione appaltante che l'impresa aggiudicataria(provvisorio) non risultava in regola con l'obbligo di assunzione di 1 disabile, mentre dal certificato di regolarità contributiva acquisito dall'INPS di Grosseto in data 24 maggio 2004 emergeva che la stessa impresa non era in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

1.1. Pertanto, data comunicazione -con nota 31 maggio 2004 – alla interessata che non poteva procedersi all'aggiudicazione definitiva, il direttore gen. Dipart. Infrastrutture della Provincia di Grosseto con determinazione 14 giugno 2004 n. 1530 revocava l'aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 75, stabilendo altresì che(in conformità alla determinazione Autorità Vigilanza LL.PP: 29.5.2002 n. 10) la stessa non avrebbe potuto partecipare alle gare di appalto indette dalla Provincia di Grosseto per un periodo di 3 mesi(dalla data della determinazione di revoca) e che il provvedimento sarebbe stato comunicato anche all'Autorità di Vigilanza sui LL. PP.(per la mancata certificazione attestante la regolarità contributiva) nonché all'Autorità giudiziaria, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

Avverso la determinazione di revoca(unitamente agli atti connessi meglio in epigrafe indicati), nonché la nota dir. gen. 18.6.2004 n. 80442 per l'incameramento della cauzione, la determinazione dir. gen. n. 2006 successiva di affidamento dei lavori a trattativa privata(in data 31 luglio 2004) e la nota INPS, 28 luglio 2004, la ditta ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe(notificato il 15.9.2004) chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

Cosa ne pensa l'adito giudice amministrativo?

Pertanto il requisito della correntezza contributiva non si rinviene in capo alla ricorrente al momento della presentazione della domanda(il 23 marzo 2004) né a quello di aggiudicazione provvisoria(30 marzo 2004) o di richiesta chiarimenti e revoca dell'aggiudicazione provvisoria(31 maggio e 14 giugno 2004).

poiché la disposta revoca risulta immune dai vizi dedotti, non è configurabile l'illegittimità derivata delle disposizioni accessorie e delle conseguenti determinazioni, impugnate espressamente con il ricorso in epigrafe

Pertanto le censure del primo e quarto motivo possono essere disattese nei sensi sottoesposti.

In diritto la controversia è sorta all'esito di una gara pubblica per l'affidamento(con il criterio del prezzo più basso) dei lavori per la sistemazione di un tratto della S.P. 61 Porrona, loc. S.Lucia, per un importo di 83.000,00(ottantatremila/00) euro e concerne la revoca della aggiudicazione provvisoria, recte il diniego di aggiudicazione, alla ricorrente prima classificata, disposta con la determinazione del direttore Dipart. infrastrutture, provincia di Grosseto, 14 giugno 2004 in quanto – in sede di verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 DPR n. 554/1999- con nota 24 maggio 2004 prot. 70267 l'INPS di Grosseto aveva comunicato che la Ricorrente S.p.A. non era in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali, così come il Centro per l'impiego provinciale con nota 13.4.2004 n. 50104 riscontrava che l'impresa de qua non aveva osservato l'obbligo di assunzione di 1 disabile.

Va precisato che con la stessa determinazione direttoriale 14 giugno 2004 la stazione appaltante ha, altresì, disposto di vietare alla impresa di partecipare per un periodo di tre mesi alle altre procedure di gara eventualmente indette, di comunicare la rilevata mancanza di regolarità contributiva all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. e di informare della vicenda l'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, per gli adempimenti di competenza.

Nel merito dalla documentazione agli atti emerge che alla data di presentazione dell'offerta (e cioè al 23 marzo 2004), la ricorrente, in realtà, non era in regola con l'obbligo di "correntezza" contributiva, come di seguito si illustra.

Infatti la ditta il 9 sett. 2003 aveva presentato all'INPS di Grosseto domanda di rateizzazione dei contributi relativi al periodo 1 dic. 2002 – 31 luglio 2003, che aveva omesso di versare, mentre per il successivo periodo agosto 2003 – dic. 2003 era in regola con il versamento dei contributi correnti.

La domanda di rateizzazione era stata accettata il 25 febbraio 2004 dalla Dir. regionale INPS ma soltanto con nota INPS Grosseto del 7 aprile 2004 era stato comunicato all'impresa debitrice il computo finale della somma(l'importo era di euro 129.555,00) la quota da versare entro il 30 aprile(euro 78.339,00) e quella da rateizzare in 5 mesi nonché l'obbligo di rilasciare tre effetti cambiari(con

scadenza dal 31 maggio al 31 luglio 2004) per euro 17.072,00 ciascuno con la espressa riserva che il mancato pagamento dei “contributi correnti” oppure l’inosservanza dei termini per il perfezionamento delle formalità per la concessione della dilazione avrebbero prodotto la revoca automatica della rateizzazione.

Ma la procedura non si perfezionò, tanto che, a seguito di una ricognizione negli archivi contributivi, l’INPS di Grosseto con nota 1 giugno 2004 segnalava un debito di euro 133.451,00 circa (comprese le sanzioni) alla Ricorrente S.p.A., che con domanda 11 giugno 2004 chiese di nuovo il beneficio di rateizzare in 14 mesi la somma di euro 102.416,64 dovuta per arretrati da dic. 2002 a luglio 2003.

Come abbiamo già visto, anche questa domanda di rateizzazione fu accolta dall’INPS il 16 giugno 2004 (vedi nota INPS Grosseto 14 giugno 2004 alla stazione appaltante), ma poi la ditta in data 12 luglio 2004 estinse anticipatamente tutto il debito, “regolarizzando totalmente la posizione previdenziale nei confronti dell’INPS” (vedi nota INPS impugnata 28 luglio 2004).

Vale la pena precisare che, trattandosi dell’applicazione di norme di legge poste a tutela di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, la giurisprudenza amm.va prevalente (vedi C.d. S. V, 1 ag. 2007 n. 4273) ha anche ritenuto irrilevante la presenza o meno nel bando di gara del richiamo allo specifico requisito della suddetta regolarità contributiva, dichiarata in offerta e poi verificata dall’ente previdenziale.

Né sussiste la contraddittorietà (dedotta nel primo motivo) con l’attestato di regolarità rilasciato alla ricorrente dall’INPS Grosseto il 30 genn. 2004 nel quale si dava atto che la ditta stava pagando sia i contributi correnti sia le rate provvisorie della richiesta dilazione (per i contributi dic. 2002-lugl. 2003): infatti (come ha precisato la difesa INPS) la ditta al gennaio 2004 stava pagando regolarmente i “contributi correnti” del periodo agosto-dic. 2003, mentre al 30 marzo 2004 non aveva versato i contributi gennaio-febbraio (regolarizzati successivamente) e non aveva in corso la rateizzazione provvisoria per il precedente periodo dic. 2002-luglio 2003.

Quanto, poi, alla situazione contributiva al momento dell’aggiudicazione provvisoria (al 30 marzo 2004) la ricorrente nell’atto introduttivo (pag. 12) ammette di non aver effettuato entro il 30 aprile 2004 il versamento di euro 78.000,00 circa, imposto dal piano di rateizzazione connesso all’accoglimento della domanda del sett. 2003, ma non aggiunge che, in tal guisa, scattava la clausola espressa di revoca della dilazione inserita nel piano di ammortamento del debito contributivo e che, quindi, la nota INPS 1 giugno 2004, lungi dal concedere una “proroga”, era ricognitiva della situazione ed invitava al versamento entro 30 giorni, prospettando (come ultima alternativa) entro lo stesso termine la possibilità di presentare dalla (nuova) domanda di rateizzazione, corredata dal versamento di una certa quota di contributi.

D’altra parte la stazione appaltante era tenuta a comunicare all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. l’adozione del provvedimento di revoca dell’affidamento (provvisorio) per la mancanza del certificato di regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 2 DL. n. 210/2002), a prescindere dalla sussistenza di autodichiarazioni non veritiere, in attuazione di apposita disposizione emanata da detta Autorità in data 12 nov. 2002 in relazione al contenuto della propria determinazione 29.5.2002 n. 10.

A cura di Sonia LAzzini

**N. 10877/2009 REG.SEN.
N. 04541/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Soc ALFA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Mario Esposito e Antonino La Lumia, con domicilio eletto presso
lo studio del primo in Roma, via Lattanzio, 66;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti di

Società Coop. BETA - - in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Canina, 6;
Soc GAMMA Service Coop A Rl, Soc GARANTE Spa, entrambi non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. 2009/6636 del 07.05.2009 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha disposto "l'esclusione di codesta società dalla presente procedura di gara con riferimento ai lotti n. 1 e 2 e, per l'effetto, l'annullamento dell'aggiudicazione ex art. 21 - nonies L. n. 241/90 e s.m.i., per i citati lotti disposta con provvedimento n. 2009/29719 del 04.03.2009";
- della nota prot. n. 2009/75128 in data 13.05.2009 dell'Agenzia delle Entrate;
- della nota prot. n. 2009/76948 in data 15.05.2009 dell'Agenzia delle Entrate;
- della nota prot. n. 2009/79709 in data 28.05.2009 dell'Agenzia delle Entrate;
- della nota prot. 2009/114631 del 28.7.2008 di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 1 alla Soc. Euro GAMMA Service Coop. a rl;
- della nota prot. 2009/114632 del 28.7.2008 di aggiudicazione definitiva del Lotto n. 2 alla Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop.;
- della nota prot. n. 2009/118112 del 30.7.2009;
- della nota prot. n. 2009/118378 del 31.7.2009;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop BETA - Consorzio Nazionale Servizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con bando di gara del 17 luglio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 90 del 4 agosto 2008, l'Agenzia delle Entrate indiceva una gara comunitaria nella forma

della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del d. lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi degli uffici di alcune Direzioni regionali e provinciali, articolata in quattro lotti territoriali.

La ricorrente presentava domanda di partecipazione per i lotti nn. 1,2 e 3.

Con provvedimento del 4 marzo 2009 l'Agenzia delle Entrate provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei primi due lotti in favore della ricorrente, fatto salvo l'esito delle verifiche di legge e, quindi, anche di quelle relative alla regolarità contributiva.

All'esito dei controlli effettuati da parte dell'Agenzia emergeva, tuttavia, una situazione debitoria risultante da un DURC rilasciato dall'INPS che evidenziava uno stato di irregolarità contributiva alla data del 4 marzo 2009, a seguito del quale l'Agenzia provvedeva a richiedere alla ricorrente una completa rendicontazione delle relative poste debitorie.

Emergeva così una situazione debitoria di rilevante entità determinata da mancati versamenti di contributi previdenziali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2008 (mesi immediatamente successivi alla data di presentazione dell'offerta), in ragione della quale l'amministrazione, in data 7 maggio 2009, adottava il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e di conseguente annullamento dell'aggiudicazione già adottata.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e, con motivi aggiunti, le successive aggiudicazioni in favore delle società oggi controinteressate.

Il gravame affidato i seguenti motivi di censura:

violazione e falsa applicazione degli articoli 38, co. 1 lett. I) e 48 del d.lgs. 163/2006, in relazione all'art. 5 co. 2 lett. A) del D.M. 24 ottobre 2007 n. 28578, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1281 e 2043 c.c. e dell'art. 3 legge n. 689/1981, nonché dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90;

violazione e falsa applicazione degli articoli 97,104,100 e 117 co. 1 Cost. e dell'articolo 1337 c.c;

eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, violazione del principio del contraddittorio, per essere stata adottata la decisione di annullamento dell'aggiudicazione prima di consentire alla ricorrente di produrre prova della ottenuta rateizzazione del debito pregresso;

eccesso di potere per sviamento, mediante erronee ed inconferenti valutazioni della supposta irregolarità contributiva, difetto di motivazione, omesso esame di elementi di fatto rilevanti, violazione degli articoli 48 e 11 del d.lgs. 163/2006.

Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed il consorzio BETA per resistere all'impugnazione.

Accolta la domanda di tutela cautelare, alla pubblica udienza del giorno 28 ottobre del 2009 la causa veniva rimessa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In via preliminare occorre osservare che la ricorrente, al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ha reso autodichiarazione relativa alla propria posizione contributiva attestante uno stato di regolarità nei confronti dell'INPS, riferito ovviamente a quella data.

Nondimeno, all'esito delle verifiche disposte è risultata una situazione debitoria successiva, attestata da un DURC rilasciato dall'INPS per mancati versamenti dei contributi previdenziali, con riferimento alla data del 4 marzo 2009, di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In fase di procedimento, svolto in contraddittorio con la ricorrente, la società aggiudicataria presentava un DURC comprovante la regolarità, alla data del 7 gennaio 2009, della posizione contributiva nei confronti dell'INAIL che, però, non

recava alcuna attestazione in ordine alla posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Ha documentato altresì la ricorrente di avere inoltrato all'INPS domanda di accentramento dei versamenti e di essere stata ammessa alla rateizzazione dei debiti pregressi.

Assume quindi la ricorrente che il provvedimento impugnato è illegittimo, considerato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara la posizione contributiva era regolare, come correttamente attestato in sede di autodichiarazione, mentre, in relazione all'esposizione debitoria successivamente maturata, l'INPS ha ammesso l'accentramento e la rateizzazione dei debiti pregressi; circostanza, a dire della ricorrente, ingiustificatamente non valutata dalla stazione appaltante in sede di annullamento dell'aggiudicazione adottata.

L'assunto non può essere condiviso dal Collegio.

Sotto un profilo sistematico, va osservato che la regolarità contributiva - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - è requisito indispensabile non solo per la partecipazione alla gara ma anche per la stipulazione del contratto (cfr. T.A.R. Umbria 12 aprile 2006, n. 221, T, A,R, Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173, Cons. Sato., Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215). Per conseguenza, l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.

In particolare è stato condivisibilmente posto in luce (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II 24.1.2007, n. 484) che la cosiddetta correttezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive sia relative a periodi precedenti sia maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara.

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione a tutti i periodi durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti (T.A.R. Basilicata Potenza, 27 agosto 2001, n. 667).

Giova ulteriormente precisare che (cfr. T.A.R. Veneto Sez. I 17.5.2007, n. 1507) soltanto l'accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, della capacità dell'impresa di far fronte alle relative obbligazioni è idoneo a soddisfare l'interesse pubblico "primario" che viene in rilievo nelle gare d'appalto, incentrato sull'affidabilità dell'impresa concorrente attraverso l'indice rivelatore della sua più efficiente ed efficace gestione economico - produttiva (con il conseguente condivisibile rilievo secondo il quale la regolarità contributiva "...non rileva quale espressione di un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione soggettiva dell'impresa in termini di rispetto degli obblighi normativi e, dunque, espressione di affidabilità, costituente presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale": cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2001, n. 227). Trasparente è, nello stesso tempo, il coordinamento della disposizione comunitaria e nazionale all'interesse pubblico secondario relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto, anche in una chiave volta ad assicurare l'effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero "giovarsi" della propria posizione d'irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo "economie" di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali. Nella prospettiva da ultimo segnalata, si comprende anche perché l'accertamento dell'inesistenza del requisito di

partecipazione alla gara possa e debba essere svolto dall'amministrazione appaltante anche in momento successivo all'aggiudicazione.

E' fuor di dubbio quindi, per giurisprudenza consolidata, che le irregolarità contributiva dell'aggiudicatario, seppure rilevate in epoca successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, costituiscono elemento impeditivo per l'affidamento dell'appalto. Se così non fosse, del resto, resterebbe perpetrata una palese violazione del principio di par condicio fra i concorrenti, vigente in tema di gare pubbliche.

Peraltro, l'imprescindibilità della regolarità contributiva è da ritenersi correlata con la ratio sottesa alla stessa disciplina istitutiva del DURC, che impone ad un'impresa aggiudicataria di un appalto non solo di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali al momento della presentazione della domanda, ma di conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento della gara del rapporto contrattuale. Sicché, l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa, pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto, emessa in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare alla procedura selettiva, non può che implicare, a seconda dei casi, l'impossibilità per la stazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima e la conseguente esclusione, ovvero la risoluzione del contratto già stipulato (cfr. Cons. Stato IV, 30.1.2006 n. 288).

A sostegno delle proprie doglianze poi la ricorrente assume di avere richiesto all'istituto previdenziale di consentire l'accentramento del versamento delle contribuzioni relative ai dipendenti occupati in diversi luoghi sul territorio dello Stato in data precedente al provvedimento di aggiudicazione e che su detta istanza l'INPS si sarebbe pronunciato favorevolmente.

L'assunto non è rilevante ai fini di causa in quanto è evidente che la presentazione di una istanza di accentramento, alla stregua della normativa di cui al d. lgs. n.

241/97 non vale ad esimere l'impresa dall'adempimento degli obblighi contributivi, non implicando in alcun modo la mera presentazione della istanza un effetto di sospensione o differimento dell'obbligo del contribuente di effettuare versamenti previdenziali mensili su base territoriale.

Inoltre il provvedimento dell'INPS, con il quale è stato disposto l'accentramento, è del 25 marzo 2009, quindi successivo alla data dell'aggiudicazione, e non vale certo a giustificare retroattivamente il mancato adempimento degli obblighi pregressi.

La condotta dell'impresa che, in pendenza del procedimento di accentramento, pur in assenza di un effetto legale sospensivo, non provvede al tempestivo adempimento a livello territoriale decentrato degli obblighi contributivi costituisce, di per sé, espressione di una scorrettezza nei confronti delle maestranze rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara.

Né può assumere rilievo la circostanza, pure riferita dalla ricorrente, di essere stata ammessa alla rateizzazione dei debiti maturati.

La giurisprudenza ha infatti avuto modo di chiarire come non possa attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione o di rateizzazione del debito contributivo, mentre, come risulta dagli atti, la ricorrente è stata ammessa alla rateizzazione soltanto in data successiva all'aggiudicazione, risultando quindi inadempiente fino a quella data.

Neppure può dispiegare alcun effetto nella vicenda all'esame quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.2.2006, n. 226 con la quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionali che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell'appalto, non è incompatibile con l'art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, a condizione

che, entro il termine indicato dalla normativa nazionale stessa, i suddetti possano fornire la prova di aver beneficiato delle misure indicate.

E ciò in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, per i debiti precedenti, o anteriormente alla data di aggiudicazione, per i debiti maturati nelle more del procedimento; ciò che nel caso all'esame non è, essendo il provvedimento di rateizzazione del debito successivo all'aggiudicazione.

La regolarizzazione successiva, infatti, non elimina l'irregolarità riscontrata e le sue conseguenze sul piano della correttezza ed affidabilità dell'impresa aggiudicataria (cfr. Cons. Stato V, 22.5.2007 n. 5574).

Il legislatore infatti vuole escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano regolari nell'adempimento degli obblighi previdenziali, anche quando si tratti di inadempimenti per i quali sussistano i presupposti per una successiva rateizzazione.

In questa chiave va quindi inteso anche il disposto del DM 24 ottobre 2007 n. 28578, nella parte in cui stabilisce che la regolarità contributiva va ritenuta sussistente anche nel caso di richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso favorevole. La disposizione infatti non può che riferirsi alle ipotesi di rateizzazione già ammessa, per i debiti precedenti alla partecipazione, alla data di presentazione dell'offerta e, per i debiti maturati successivamente, alla data dell'aggiudicazione, non valendo invece ad attribuire alcuna efficacia sanante e retroattiva a provvedimenti di ammissione a rateizzazione successivi.

Da quanto detto emerge altresì la legittimità della segnalazione effettuata dall'Agenzia all'Autorità di Vigilanza in perfetto ossequio a quanto prescritto dalla determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008 della predetta Autorità.

Quanto all'escussione della cauzione prestata dalla ricorrente si osserva che la stessa è consequenziale al provvedimento di esclusione ed alla correlata segnalazione all'Autorità, non contemplando l'ordinamento alcuna discrezionalità valutativa in proposito in capo alla stazione appaltante una volta accertato il difetto del requisito di partecipazione in sede di verifica successiva. Il provvedimento di escussione si configura infatti quale effetto automatico dell'accertata violazione dei requisiti di partecipazione, garantendo l'amministrazione dalla mancata stipula del contratto per ragioni correlate alla condotta dell'aggiudicatario.

In conclusione il ricorso va rigettato perché infondato anche in relazione ai motivi aggiunti.

Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila) in favore dell'Agenzia delle Entrate e in complessivi euro 3000,00 (tremila) in favore del solo contro interessato costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 4541/2009, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO